



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 10.2014

Seregno, 7 maggio 2014

DECRETO RENZI - Aspetti fiscali

È stato pubblicato il D.L. 24.04.2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", detto anche "Decreto Renzi". Il Decreto Legge è in vigore dal 24.04.2014. Si sintetizzano di seguito le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Credito d'imposta 80 euro Art. 1, cc. 1-3 e cc 4-7

Il bonus IRPEF per lavoratori dipendenti e assimilati sarà riconosciuto in busta paga, a partire da maggio, senza dover fare alcuna domanda.

Il credito, riservato a chi ha un reddito complessivo al netto della prima casa e pertinenze non superiore a 26mila euro, sarà erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l'imposta lorda dell'anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Chi ha tutti i requisiti per ricevere il bonus ma non ha un sostituto d'imposta, ad esempio perché il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potrà comunque richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.

Il credito spetta qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Sono interessati alla detrazione anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: (i) compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (ii) somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, ecc; (iii) redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis); altri redditi assimilati.

Il credito di imposta è di importo pari a:

- 1) € 640 (€ 80 al mese da maggio a dicembre), se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- 2) se il reddito complessivo è superiore a € 24.000 euro ma non a € 26.000, il credito di € 640 spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 2.000.

Il credito d'imposta è rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Le disposizioni si applicano per il solo periodo d'imposta 2014.

Dalle retribuzioni relative al mese di maggio, i sostituti d'imposta riconoscono il credito eventualmente spettante. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga.

In caso di incapienza del monte ritenute tale da non consentire l'erogazione nello stesso periodo di paga, a tutti i percipienti che ne hanno diritto, il sostituto d'imposta utilizza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati.

L'importo del credito riconosciuto sarà indicato nel modello CUD/2015 relativo all'anno 2014.

I soggetti titolari nel corso dell'anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014 e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ovvero richiederlo a rimborso.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

I soggetti che avendo un reddito complessivo superiore a 26.000 euro non hanno quindi i presupposti per ottenere il beneficio, in quanto derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta, sono tenuti a darne comunicazione al datore di lavoro, il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di congruaggio di fine anno o di fine rapporto.

Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d'imposta un credito in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

Riduzione aliquote Irap [Art. 2](#)

L'aliquota IRAP viene ridotta dal 2014 al **3,50%** (anziché del 3,90%) per la generalità dei soggetti.

Ai fini del calcolo dell'acconto per l'anno 2014, i soggetti che adottano il metodo previsionale potranno già beneficiare della riduzione prevista. Il calcolo però dovrà essere fatto con l'aliquota del **3,75%**.

Ritenute e imposte sostitutive su interessi, utili e altri proventi [Art. 3, cc. 1-2, 6-12, 14](#)

Dall'**1.07.2014** sono stabilite nella misura del 26% le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'art. 44 Tuir e sui redditi diversi, di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) Tuir. Rientrano nella nuova aliquota, in particolare, la ritenuta operata sugli interessi maturati sui conti correnti, depositi bancari e postali, gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate.

La disposizione non si applica a: (i) utili e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate; (ii) interessi, premi e ogni altro provento relativi a obbligazioni e altri titoli pubblici italiani, ed equiparati emessi dagli Stati inclusi nella white list.

Abrogazione ritenuta su bonifici esteri [Art. 4, c. 2](#)

È abrogata la disposizione che prevedeva della ritenuta del 20% sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria applicata automaticamente dagli intermediari finanziari.

Versamento imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa [Art. 4, c. 11](#)

Le imposte sostitutive dovute ai fini della rivalutazione dei beni d'impresa previste dalla L. 147/2013 e per l'affrancamento della relativa riserva di rivalutazione devono essere versate, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31.12.2013. In sostanza è abrogata la possibilità del versamento rateale. È confermata la possibilità di compensare gli importi da versare.

Utilizzo dei servizi telematici per i versamenti [Art. 11, cc. 2 e 3](#)

A decorrere dall'**1.10.2014** i versamenti mediante modello F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante:

- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (banche, Poste italiane o agenti della riscossione), nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a € 1.000.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Le disposizioni si applicano a tutti i soggetti, anche ai **privati**. In particolare i soggetti privati potranno ancora presentare il modello F24 in forma cartacea (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo qualora il saldo finale sia inferiore a € 1.000. In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); questi ultimi sono esclusi nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni.

Fattura elettronica nei confronti della P.A. Art. 25

Al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine per l'utilizzo obbligatorio di tale strumento decorre dal **6.06.2014** nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza. Per le altre amministrazioni pubbliche, la decorrenza dell'obbligo è stato anticipato dal 6.06.2015 al 31.03.2015, comprese le amministrazioni locali.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche Amministrazioni riportano:

- il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità;
- il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 L. 3/2003.

Le pubbliche Amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup.

Compensazione crediti P.A. con istituti deflattivi e somme a ruolo Artt. 39 e 40

Tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche se maturati successivamente al 31.12.2012, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione (ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 218/1997), di definizione (ai sensi dell'art. 5, c. 1-bis, dell'art. 5-bis, dell'art. 11, c. 1-bis) e di acquiescenza (ai sensi dell'art. 15, D. Lgs. 218/1997), di definizione agevolata delle sanzioni (ai sensi degli artt. 16 e 17 D. Lgs. 472/1997), di conciliazione giudiziale (ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 546/1992), di mediazione (ai sensi dell'art. 17-bis D. Lgs. 546/1992).

È differito dal 31.12.2012 al 30.09.2013 il termine entro il quale devono essere stati notificati i ruoli al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse

Studio Commercialista Associato Contrino

Normativa di riferimento

Decreto Legge 24-04-2014 n. 66